



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI [REDACTED]
SEZIONE LAVORO

Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice [REDACTED] all'udienza del [REDACTED] nella causa n. [REDACTED] RGL, promossa da:

[REDACTED] assistito dall'avv. [REDACTED]

PARTE RICORRENTE

contro:

INPS, assistito dall'avv. [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.

Premesso che:

con ricorso depositato in data [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. [REDACTED] n. [REDACTED] e n. [REDACTED] notificate dall'INPS il [REDACTED] con cui gli è stato intimato il pagamento rispettivamente di € [REDACTED] € [REDACTED] ed € [REDACTED] oltre spese, a titolo di sanzioni amministrative irrogate per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, accertata con gli atti di accertamento specificamente indicati con riferimento agli anni [REDACTED] e [REDACTED]

A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito innanzitutto di non aver commesso la violazione contestata, imputabile in via esclusiva ad una condotta fraudolenta del commercialista di cui si era avvalso negli anni [REDACTED] [REDACTED] dott. [REDACTED] e in secondo luogo la prescrizione del diritto dell'INPS. Egli ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dei provvedimenti opposti o, in subordine, la riduzione delle sanzioni, con vittoria di spese.

L'INPS, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria, e ne ha chiesto quindi il rigetto.

All'udienza del [REDACTED] l'INPS ha chiesto un rinvio per rideterminare le sanzioni in favore del contribuente, nonché per attendere l'esito della questione di legittimità costituzionale nel frattempo sollevata con riguardo alla norma sanzionatoria applicata.

All'udienza del [REDACTED] l'INPS ha rappresentato di aver provveduto a rideterminare le sanzioni alla luce della nuova cornice edittale prevista a seguito della novella di cui al D.L 48/2023, ma la parte ricorrente ha dichiarato di non intendere pagare e di insistere nei motivi di opposizione.

La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti ed è stato sentito quale testimone il dott. [REDACTED]

Nelle more l'INPS ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta e ha quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, a spese compensate. La parte ricorrente, preso atto del provvedimento in autotutela dell'INPS, si è associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell'ente resistente alle spese di lite.

Considerato che:

- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in conseguenza dell'avvenuto provvedimento di annullamento in via amministrativa; tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, come tra l'altro richiesto dalle parti nelle conclusioni all'udienza odierna;
- relativamente alle spese processuali, si osserva che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale, da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio;
- nel caso di specie, l'istituto ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta in considerazione della previsione dell'art. 14 L. 689/1981, che fissa i termini di notifica della violazione in novanta giorni dall'accertamento della stessa per i soggetti residenti nel territorio della Repubblica e trecentosessanta giorni dal predetto accertamento per i soggetti residenti all'estero, rilevando il mancato rispetto del predetto termine nel caso di specie (v. provvedimento del [REDACTED]);
- trattasi di motivo diverso rispetto a quello di opposizione sollevato dal ricorrente, ancorchè rilevabile d'ufficio (Cass. ord. n. 13039/2025);
- sulla questione circa l'applicabilità dell'art. 14 L. n. 689/1981 alla fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1-bis, d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L. 11 novembre 1983 n. 463, si sono avute pronunce di merito non univoche fino al recente intervento della sentenza della Cassazione civile sez. lav., 05/04/2025, n.9016, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio;

- anche il motivo di opposizione fatto falere in ricorso appare fondato, alla luce dell'istruttoria svolta [REDACTED] sentito quale testimone, ha dichiarato: *"Confermo di aver curato, quale commercialista, la contabilità del ricorrente tra il [REDACTED] e il [REDACTED] forse [REDACTED] non ricordo bene gli anni. Il ricorrente era titolare di una impresa [REDACTED] [REDACTED] confermo che nel [REDACTED] di mia iniziativa e senza riferire alcunché al ricorrente ho fatto assumere dalla sua ditta alcuni operai, nel senso che ho ufficializzato l'assunzione mediante comunicazione al centro per l'impiego che ha rilasciato i modelli Unilav. [REDACTED]"*

[REDACTED] [REDACTED] gli operai assunti non hanno mai prestato attività lavorativa per il sig. [REDACTED] [REDACTED] da quanto ricordo il sig. [REDACTED] era un artigiano che lavorava da solo e non aveva altri dipendenti.");

- secondo il principio enunciato più volte dalla Suprema Corte in ordine al riparto dell'onere probatorio in materia di trasgressione di precetti puniti con sanzione amministrativa: l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale richiede per la responsabilità nell'illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva abbia i caratteri della coscienza e volontarietà, sia la condotta medesima dolosa o colposa, pone una presunzione *"iuris tantum"* di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempra come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso; ne consegue che è legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta (Sez. 5, n. 7143, 25/05/2001, 547004; conf., Sez. 5, n. 8343, 19/06/2001; Sez. 1, n. 14107, 23/09/2003; Sez. 1, n. 5304, 16/03/2004; Sez. 1, n. 15155, 18/07/2005 Cass 111977/20); inoltre, la Corte di Cassazione con l'ordinanza 15/2/2023, n. 4794 ha ribadito il costante orientamento per cui, seppure riferito alle ipotesi di violazione di norme tributarie (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del commercialista incaricato), le sanzioni sono a carico del contribuente, *"essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento"* (conforme, fra le tante, a Cass., sentenza 11/5/2021 n. 12409; Ordinanza 9/6/2016 n. 11832);
- nella fattispecie il ricorrente neppure era a conoscenza dell'assunzione prettamente formale e in ogni caso fittizia di lavoratori subordinati alle sue dipendenze, comunicata falsamente dal consulente/commercialista agli enti competenti e certo non gli si può addebitare, neppure a titolo di colpa, il mancato versamento delle ritenute previdenziali applicate su

retribuzioni mai maturate e da lui mai corrisposte, ma soltanto figuranti sulla carta, in ragione di una documentazione contabile di cui egli era evidentemente all'oscuro;

- deve ritenersi quindi insussistente l'elemento soggettivo presupposto necessario ai fini della legittima irrogazione della sanzione amministrativa e ciò a prescindere dalle questioni interpretative relative all'art. 14 cit.;
- le spese di lite, pertanto, seguendo la soccombenza virtuale dell'INPS, sono poste a carico dell'Istituto resistente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda (come rideterminato in corso di causa), della bassa complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,

- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l'INPS alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € [REDACTED] oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e c.u. versato.

[REDACTED] [REDACTED]

Il Giudice

[REDACTED]